



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 25 del 28-03-2024

ORIGINALE

Oggetto: Imposta di soggiorno. Approvazione tariffe anno 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 12:28 in una sala della Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Fusini Gabriele	Sindaco	Presente	
Fattorini Tamara	Vice Sindaco	Presente	
Lampredi Anna	Assessore	Presente	
Tofanelli Chiara	Assessore	Presente	
Pastorelli Gianfranco	Assessore	Presente	
		5	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giovanni La Porta, incaricato della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Fusini nella sua qualità di Sindaco il quale accertata la legalità del numero degli intervenuti, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO: 25

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: Imposta di soggiorno. Approvazione tariffe anno 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante “*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*”, all’art. 4, testualmente recita:

«*Art. 4 - Imposta di soggiorno.*

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. (...)

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

VISTO l’art. 4, comma 7 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita: «*7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.*»;



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

ATTESO CHE, in base alla suddetta norma, i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

VISTO il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/03/2024;

VISTO l'art. 3, del citato Regolamento Comunale che al comma 1 recita: *“L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture di cui al precedente articolo 2 e che non sono residenti nel Comune di Magliano in Toscana, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi”*

VISTO l'art. 4, del citato Regolamento Comunale che al comma 2 recita: *“Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge; le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione.”*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 5 dello stesso Regolamento Comunale recante ad oggetto *“Esenzioni”*;

RITENUTO di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al*



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente atto.
2. DI STABILIRE che, a decorrere dal 01/06/2024 e, comunque, non prima di formale comunicazione agli esercenti di tali attività da parte di questa Amministrazione, le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024, sono così determinate:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA

Alberghi 4 e 5 stelle

Altre tipologie di alberghi

Aree di sosta;

Campeggi

Camping-Village

Case per ferie;

TARIFFA A NOTTE PER PERSONA

Euro 2,00 (due/00)

Euro 1,00 (uno/00)



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

Condhotel (nuove strutture turistiche che abbinano le camere d'albergo a più ampi Appartamenti che si possono acquistare come case vacanza)	Euro 1,00 (uno/00)
Ostelli per la gioventù	Euro 1,00 (uno/00)
Parchi di vacanza	Euro 1,00 (uno/00)
Residenze turistico-alberghiere	Euro 1,00 (uno/00)
Rifugi escursionistici	Euro 1,00 (uno/00)
Villaggi turistici	Euro 1,00 (uno/00)
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca e residence	Euro 1,00 (uno/00)
Alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto-legge 24.4.2017 n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017 e all'art. 70 della Legge Regionale n. 86/2016	Euro 1,00 (uno/00)
Inoltro non richiamato ai precedenti capoversi	Euro 1,00 (uno/00)

3. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13.

infine, con separata votazione espressa nei modi di legge

4. DI DICHIARARE, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

PARERI

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1[^] comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 22-03-2024

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO
Davide Sgherri

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 22-03-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Davide Sgherri



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1^o, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON voti unanimi;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

LA GIUNTA COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;

CON voti unanimi;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

